



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – via Provinciale 64010 Valle Castellana (TERAMO)

Telef. 0861 – 93130 fax 0861 – 93557

comune.vallecastellana@virgilio.it postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it

ORDINANZA N. 71 del 25/06/2019 –

Prot. n. 4564

IL SINDACO

Premesso

che l'art.5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

che il D.Lgs.n°152 del 03/aprile 2006e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *"chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"*;

che l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *"Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3"*.

che in data 04/06/2019 con nota prot. n. 474 acquisita in pari data al n. 4056, i Militari del Comando Regione Carabinieri Forestali Abruzzo – stazione di Civitella Del tronto, segnalavano l'abbandono di rifiuti in area individuata in località La Croce di San Giacomo ed in particolare – veicolo Fiat Panda Natural Power di colore grigio targato DP733KK ubicato sulla particella 166 del foglio di mappa n. 5 del Nct di Valle Castellana) intestato al sig. Nori Pietro Paolo nato il 22/10/1958 ad Ascoli Piceno ed ivi residente in via dei Cappuccini n. 1;

Considerato

che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario del veicolo abbandonato dei rifiuti, deve provvedere:

- a) alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto

a) necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

b) configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Considerato che il proprietario del veicolo Fiat Panda Natural Power di colore grigio targato DP733KK ubicato sulla particella 166 del foglio di mappa n. 5 del Nct di Valle Castellana) intestato al sig. Nori Pietro Paolo nato il 22/10/1958 ad Ascoli Piceno ed ivi residente in via dei Cappuccini n. 1, su cui insiste il veicolo;

Visto l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Richiamati

il D.Lgs. 267/2000

gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visti gli atti d'ufficio.

ORDINA

al sig. sig. Nori Pietro Paolo nato il 22/10/1958 ad Ascoli Piceno ed ivi residente in via dei Cappucci n. 1:

- a) *di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione veicolo Fiat Panda Natural Power di colore grigio targato DP733KK ubicato sulla particella 166 del foglio di mappa n. 5 del Nct di Valle Castellana, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;*
- b) *di ripristinare lo stato dei luoghi;*
- c) *di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.*

AVVERTE

che il Responsabile del presente procedimento è il geom. Fausto Chiavetta responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana, ubicato presso la sede municipale in Loc. Capoluogo – via Provinciale 64010 Valle Castellana (TERAMO), struttura dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso.

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

Al Comando Carabinieri comando stazione di Valle Castellana e ai carabinieri Forestale stazione di Civitella del Tronto, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata al sig. Nori Pietro Paolo nato il 22/10/1958 ad Ascoli Piceno ed ivi residente in via dei Cappuccini n. 1;

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando della Stazione dei Carabinieri Forestali stazione di Civitella del Tronto ;
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Valle Castellana ;
- Al comune di Ascoli per la notifica del presente provvedimento ;
- Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana ;
- Per conoscenza al Prefetto di Teramo;

che copia del presente Provvedimento venga :

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Valle Castellana

Il Sindaco
Ing. Camillo D'angelo

